

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:	
Media dei cambi e delle rendite	Pag. 3583
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico	Pag. 3583
Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica	Pag. 3583
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Diffida per smarrimento di mandato di pagamento	Pag. 3583

## CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorsi a posti disponibili nei ruoli del personale subalterno degli Uffici finanziari . Pag. 3583

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 5 AGOSTO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000, emissione 1914, estratte il 20 luglio 1933. — Repubblica di San Marino: 43ª estrazione del prestito a premi.

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1933, n. 946.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1933, numero 280, concernente la ulteriore proroga del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1933, numero 280, concernente la ulteriore proroga del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — J. R. N. A.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

LEGGE 6 luglio 1933, n. 947.

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo testo unico delle leggi sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo ordinamento amministrativo delle Province e dei Comuni ed alle disposizioni del nuovo Codice penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 948.

Estensione del periodo di proroga delle gestioni di cassa ai bilanci coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, che modifica alcune disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvata con Nostro decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che con la indicata legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è stato, fra gli altri, modificato l'art. 30 della contabilità generale anzidetta, nel senso di prorogare al 31 luglio di ogni anno la chiusura dell'esercizio finanziario, nei riguardi della gestione di cassa;

Ritenuta la urgente necessità di estendere ai bilanci coloniali la citata disposizione di proroga, con decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908 sull'ordinamento della Somalia;

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativa contabile per le Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 622, col quale in applicazione del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, fu approvato uno speciale ordinamento per la gestione amministrativa contabile dell'Eritrea e della Somalia;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1812, che apporta varianti agli ordinamenti predetti;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dell'art. 30 della contabilità generale dello Stato, modificato dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2783, vengono estese alle Colonie, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33.